



COMUNE DI LOREGGIA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 27.06.2020,
immediatamente eseguibile.

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	Pag. 2
Art. 3 – I soggetti passivi	Pag. 2
Art. 4 – Definizione degli immobili	Pag. 2
Art. 5 – Abitazione principale	Pag. 3
Art. 6 – Base imponibile	Pag. 4

CAPO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 – Riduzione della base imponibile	Pag. 5
Art. 8 – Riduzione dell'imposta	Pag. 6
Art. 9 – Esenzioni	Pag. 6

CAPO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 – Dichiarazione	Pag. 7
Art. 11 – Termini e modalità di versamento	Pag. 7
Art. 12 – Rimborsi e compensazioni	Pag. 7
Art. 13 – Funzionario responsabile	Pag. 8
Art. 14 – Accertamento esecutivo e rateazione	Pag. 8

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento	Pag. 9
---	--------

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che siano compatibili con la nuova disciplina qui dettata.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Loreggia, come definiti dall'art. 1, commi 740 e seguenti, legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il possesso dell'abitazione principale così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 3 – I soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art.1, comma, 743, legge n. 160/2019, sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:

- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 4 – Definizione degli immobili

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché non iscritto al catasto.

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del decreto legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

3. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 5 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esclusione dall'IMU o il trattamento agevolato nel caso di abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto d'abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario;
- c) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi possessori non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e adibiti ad abitazione principale;
- e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- f) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3, dell'articolo 5, del d.lgs. n. 504/1992.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
5. Per i terreni agricoli, anche se non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può stabilire periodicamente i valori minimi di riferimento, idonei ad autolimitare il potere di accertamento dell'imposta, ritenendo congruo il valore delle aree fabbricabili, qualora sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. In caso di mancata deliberazione i valori venali si intendono confermati di anno in anno. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento, non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore di calcolo debitamente documentato.
7. In presenza di perizia di stima o di un atto di trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, che attesti un valore maggiore di quello assunto dal contribuente, il Comune può procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata in base ai valori desumibili dagli atti suddetti.
8. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 6 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, **la quale è considerata fabbricabile anche se ricadente in zona agricola**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

10. I fabbricati collabenti (iscritti in catasto in categoria F/2) sono soggetti all'imposta come area fabbricabile, da stimare anche in base alle possibilità di recupero delle volumetrie degradate.

CAPO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 – Riduzione della base imponibile

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

1. Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante al quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità di un immobile sono identificate nelle sotto riportate contestuali fattispecie:

a) l'unità immobiliare non deve essere utilizzata, di fatto, neppure in parte, e deve essere priva di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;

b) l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) tale da rendere il fabbricato oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona.

In particolare sono inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici dichiarati inagibili con specifica ordinanza;

- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili con l'uso per i quali erano destinati.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti;

In ogni caso, la riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

3. Immobili concessi in comodato. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 8 – Riduzione dell'imposta

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

Art. 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

2. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 759, legge n. 160/2019:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

3. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

CAPO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 – Dichiarazione

1. La dichiarazione, per i casi tassativamente elencati nelle istruzioni di compilazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo.
2. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'art 1 comma 770 della l. n.160/2019 gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione ogni anno.

Art. 11 – Termini e modalità di versamento

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il:
 - 16 giugno: acconto;
 - 16 dicembre: saldo.
2. È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
4. Le somme da indicare nel modello di pagamento vanno arrotondate all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
5. Se l'imposta dovuta per l'intero anno e per tutti gli immobili è inferiore ad euro 12,00 non deve essere versata.
6. Si stabilisce nell'interesse legale il tasso di interesse da applicare sui ravvedimenti, sui rimborsi e sugli accertamenti.
7. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi, relativamente agli immobili pervenuti in successione, possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del *de cuius* nei termini della prima scadenza utile.
8. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti nelle ipotesi di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate fattispecie.

Art. 12 – Rimborsi e compensazioni

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 11.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione.

Art. 13 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, legge n. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 14 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296/2006 e dalla legge n. 160/2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, sia inferiore a 12,00 euro.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta comunale alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

4. Su richiesta del debitore, è possibile concedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute, a condizione che il contribuente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, che deve essere attestata nell'istanza.

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi in relazione all'importo riferito al singolo avviso di accertamento emesso e sarà così determinata:

- da euro 100,01 a euro 3.000,00: fino ad un massimo di dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01: fino ad un massimo di trentasei rate mensili.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione e la singola rata non potrà essere inferiore ad euro 50,00.

La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui l'avviso di accertamento diviene definitivo. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

A corredo della domanda potrà essere richiesta la seguente documentazione:

- certificazione relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare (per persone fisiche e ditte con fiscalità semplificata);
- oppure la copia dell'estratto conto al 31/12 dell'anno precedente;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- certificazione sottoscritta da professionista, attestante l'indice di liquidità;
- la copia dell'ultimo bilancio;
- altra documentazione che possa far presumere la difficoltà economica sopraggiunta, laddove non sia desumibile da ISEE o dichiarazioni dei redditi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. Il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.